



COMUNE DI RIVARA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2013

INDICE

PARTE PRIMA – POLIZIA URBANA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità	pag. 6
Art. 2 – Definizioni	pag. 6
Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per concessioni e autorizzazioni previste dal presente regolamento	pag. 6
Art. 4 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	pag. 7

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 5 – Suolo pubblico	pag. 8
Art. 6 – Atti vietati sul suolo pubblico	pag. 8
Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico	pag. 8

CAPO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Disposizioni di carattere generale	pag. 9
Art. 9 – Marciapiedi e portici	pag. 9
Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree	pag. 9
Art. 11 – Rami e siepi	pag. 10
Art. 12 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	pag. 10
Art. 13 – Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano	pag. 10
Art. 14 – Aree verdi e giardini pubblici	pag. 11
Art. 15 – Nettezza del suolo e dell'abitato	pag. 11
Art. 16 – Rifiuti	pag. 12
Art. 17 – Sgombero della neve	pag. 12
Art. 18 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	pag. 13
Art. 19 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi	pag. 13
Art. 20 – Pulizia delle vetrine, insegne e serrande	pag. 13
Art. 21 – Pulizia dei tetti e dei terrazzi	pag. 14
Art. 22 – Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici	pag. 14
Art. 23 – Esposizione di panni e tappeti	pag. 14
Art. 24 – Divieto di segatura o spaccatura della legna	pag. 14
Art. 25 – Collocamento dei cartelli ed iscrizioni, affissioni, manifesti in genere	pag. 14
Art. 26 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative	pag. 14
Art. 27 – Oggetti mobili e di ornamento esterno dei fabbricati	pag. 14
Art. 28 – Baracche ed orti	pag. 15

CAPITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 29 – Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto	pag. 15
Art. 30 – Ripari a pozzo, cisterne e simili	pag. 15
Art. 31 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto	pag. 15
Art. 32 – Tutela della quiete	pag. 15
Art. 33 – Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose	pag. 16
Art. 34 – Attività produttive ed edilizie rumorose	pag. 16

Art. 35 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	pag. 17
Art. 36 – Pubblicità sonora	pag. 18
Art. 37 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	pag. 18
Art. 38 – Uso dei dispositivi antifurto	pag. 18
Art. 39 – Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”	pag. 18
Art. 40 – Uso di macchine da giardino	pag. 19
Art. 41 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	pag. 19
Art. 42 – Venditori e suonatori ambulanti	pag. 19
Art. 43 – Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)	pag. 20
Art. 44 – Sosta o fermata di veicoli a motore	pag. 20
Art. 45 – Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti	pag. 20
Art. 46 – Trattamenti antiparassitari	pag. 20
Art. 47 – Scarichi nei fossi e nei canali	pag. 21

CAPITOLO V – MANUTENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 48 – Tutela degli animali domestici	pag. 22
Art. 49 – Animali da affezione	pag. 22
Art. 50 – Custodie, tutela e pascolo degli animali	pag. 22
Art. 51 – Detenzione di cani	pag. 23
Art. 52 – Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato	pag. 23
Art. 53 – Allevamenti avicoli	pag. 23

CAPITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 54 – Trasporto di animali	pag. 24
Art. 55 – Maltrattamento di animali	pag. 24
Art. 56 – Accensioni di fuochi	pag. 24
Art. 57 – Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag. 25
Art. 58 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	pag. 25
Art. 59 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	pag. 25
Art. 60 – Strumenti da taglio	pag. 25
Art. 61 – Ordini di riparazione	pag. 26
Art. 62 – Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e personale di servizio	pag. 26

CAPITOLO VII – VARIE

Art. 63 – Divieto di campeggio libero – Nomadi	pag. 26
Art. 64 – Accattonaggio	pag. 26
Art. 65 – Processioni e manifestazioni	pag. 27
Art. 66 – Esposizione sulle pubbliche vie	pag. 27
Art. 67 – Abuso di segnalazioni	pag. 27
Art. 68 – Ingresso abusivo in strutture comunali	pag. 27
Art. 69 – Contrassegni del Comune	pag. 27
Art. 70 – Servizi igienici nei locali pubblici	pag. 27
Art. 71 – Esposizione dei prezzi	pag. 27
Art. 72 – Raccolta di materiali ed offerte di beneficenza	pag. 28
Art. 73 – Collocazione del numero civico	pag. 28

PARTE SECONDA – POLIZIA RURALE

CAPO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74 – Oggetto e finalità	pag. 29
Art. 75 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	pag. 29

CAPO IX – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 76 – Passaggio su fondi privati	pag. 29
Art. 77 – Passaggio su fondi comunali	pag. 29
Art. 78 – Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago	pag. 30
Art. 79 – Sciami di api	pag. 30
Art. 80 – Appropriazione di prodotti	pag. 30
Art. 81 – Controllo su appropriazione dei prodotti	pag. 30

CAPO X – PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 82 – Pascolo degli animali	pag. 31
Art. 83 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati	pag. 31
Art. 84 – Pascolo abusivo	pag. 31
Art. 85 – Attraversamento di centro abitato	pag. 31
Art. 86 – Trattamento degli animali	pag. 31
Art. 87 – Caccia e pesca	pag. 32

CAPO XI – STRADE E TUTELA DEL SUOLO

Art. 88 – Divieto di abbandono di rifiuti in ambiente rurale	pag. 32
Art. 89 – Tutela delle strade	pag. 32
Art. 90 – Depositi	pag. 33
Art. 91 – Manutenzione di strade	pag. 33
Art. 92 – Circolazione dei mezzi sulle strade	pag. 33
Art. 93 – Irrigazione	pag. 34
Art. 94 – Pulizia e spurgo di fossi e canali	pag. 34

CAPO XII – CASE, STALLE, CONCIMAIE – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Art. 95 – Costruzioni rurali	pag. 35
Art. 96 – Canali di gronda	pag. 35
Art. 97 – Definizione di liquami zootecnici	pag. 35
Art. 98 – Fosse liquami	pag. 35
Art. 99 – Concimaie	pag. 35
Art. 100 – Spandimento dei liquami	pag. 36
Art. 101 – Trasporto del letame	pag. 36
Art. 102 – Abbeveratoi per animali	pag. 36

CAPO XIII – COLTURE AGRARIE – BOSCHI

Art. 103 – Distanze per nuovi impianti di alberi	pag. 37
Art. 104 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati	pag. 37

Art. 105 – Trasporti di legnami	pag. 37
Art. 106 - Potatura delle siepi	pag. 38
Art. 107 – Modalità di gestione e tutela del bosco	pag. 38
Art. 108 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco	pag. 38
Art. 109 – Cotica erbosa superficiale	pag. 38
Art. 110 – Accensione di fuochi	pag. 38
Art. 111 – Apicoltura	pag. 38
Art. 112 – Tutela di alcune specie della fauna minore	pag. 39
Art. 113 – Nidi di uccelli	pag. 39
Art. 114 – Allevamento di bachi da seta	pag. 39
Art. 115 – Uso di apparecchi sonori	pag. 39

CAPO XIV – MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 116 – Difesa contro le malattie delle piante	pag. 39
Art. 117 – Esche avvelenate	pag. 40
Art. 118 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli	pag. 40
Art. 119 – Granoturco	pag. 40
Art. 120 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	pag. 40
Art. 121 – Seppellimento di animali morti	pag. 41
Art. 122 – Igiene delle stalle	pag. 41

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123 – Disciplina sanzionatoria	pag. 41
Art. 124 – Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari	pag. 42
Art. 125 – Entrata in vigore	pag. 42

Allegati – Sistema Sanzionatorio

TABELLA A – POLIZIA URBANA	pag. 43
TABELLA B – POLIZIA RURALE	pag. 47

PARTE PRIMA

POLIZIA URBANA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, i comportamenti e le attività, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali, i rii, i fossi fiancheggianti le strade, i parchi ed i giardini.
3. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comune si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per concessioni e autorizzazioni previste dal presente regolamento

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze previste dal presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo insindacabile giudizio i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.
6. Le concessioni e le autorizzazioni, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia urbana e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che il Comune, in conseguenza di accertamenti di violazione, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.
2. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.
3. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto dei limiti e dei poteri loro attribuiti dalla legge, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltra notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
4. Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

5. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 5 – Suolo pubblico

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree private ad uso pubblico.
2. Di tali spazi pubblici deve esserne consentita la libera fruibilità da parte di tutta la collettività, sono pertanto vietati gli atti o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 6 – Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) Esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
 - c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali (anche con scoppio di petardi), deteriorare o imbrattare immobili pubblici o provati anche con l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro, farina e similari;
 - d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) Fare il bagno, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - g) Bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - j) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - k) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - l) Arrampicarsi sui monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili.

Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici comunali competenti, su richiesta dell'interessato, ai sensi del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
2. E' altresì vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
3. Non sono soggette ad autorizzazione per occupazione suolo pubblico:

- a) le autovetture ed i veicoli in genere, per quanto compreso nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
 - b) i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori se non per interventi di pubblica utilità, quali la potatura di alberature comunali.
4. Le concessioni per occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico saranno rilasciate mediante apposito atto amministrativo, accettato dal concessionario, nel quale devono essere precisate il tipo dell'occupazione, lo spazio relativo, la durata e le condizioni cui la concessione è subordinata e la tassa dovuta verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.
 5. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
 6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

CAPO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene e le norme contenute negli altri regolamenti comunali, tutti gli spazi ed aree pubbliche debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acque, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 9 - Marciapiedi e portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti gli spazi pubblici.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta

dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2. I soggetti di cui sopra, sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in superficie o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
4. I soggetti di cui sopra ove è richiesta l'installazione di impianti di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.
5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso all'Amministrazione Comunale, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 11 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 3,00, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

Art. 12 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 13 - Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - d) mettere i piedi sulle panchine;

- e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.
2. Sull'esterno degli edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
 3. Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero (ferro, plastica ecc) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento.

Art. 14 - Aree verdi e giardini pubblici

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
 - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
 - e) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - g) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - h) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - i) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - j) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - k) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
 - l) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuto o quanto altro di inservibile, fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze della città.
4. E' vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.

Art. 15 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fata salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o ad aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o ad aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso

pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

3. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

Art. 16 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici o immondizie, debitamente chiusi in sacchetti o recipienti idonei, dovranno essere depositati in contenitori disposti lungo le vie e piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro a cura del gestore del servizio.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di cui esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune e al gestore del servizio motivata richiesta in tal senso.
8. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
9. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 17 - Sgombero della neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, anche pubblici, a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di

sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o dei veicoli. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. Solamente nei casi di accertata urgenza e necessità e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il gettito della neve sulle piazze e sulle pubbliche vie.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 18 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Fatte salve le violazioni di cui all'articolo 15 del vigente codice della strada, chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

1. Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

Art. 20 - Pulizie delle vetrine, insegne e serrande

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine, insegne e serrande, è consentita a condizione che non sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 21 – Pulizia dei tetti e dei terrazzi

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentito, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal TU 81/2008, a condizione che siano all'uopo adottate le cautele atte ad impedire di arrecare danno o molestia ai cittadini.

Art. 22 – Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. E' vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizioni, avanzi di verdura e di frutta ed in genere ogni sostanza solida o liquida sul suolo pubblico, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni.

Art. 23 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

Art. 24 - Divieto di segatura o spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Art. 25 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni, affissioni, manifesti in genere

1. Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della pubblicità.

Art. 26 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all'esame della Commissione competente, i relativi progetti.

Art. 27 - Oggetti mobili e di ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
3. Nell'annaffiare i vasi da fiori, posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti.

Art. 28 - Baracche ed orti

1. E' vietato costruire baracche di qualsiasi specie, recinzioni trasparenti e non, con caratteristiche di stabilità o precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad orti quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimanti ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

CAPITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 29 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto

1. In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 30 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 31 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura, smerigliatura e taglio svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e al vicinato.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività lavorativa di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di idonee misure atte ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura, smerigliatura e taglio dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 32 - Tutela della quiete

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 33 - Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

1. I servizi tecnici regionali e comunali, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.
2. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti dalla legge, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali e/o amministrative a carico dei responsabili.
3. In caso di recidivo comportamento, le autorità preposte promuoveranno gli opportuni interventi al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione della normativa penale.
4. Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
5. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
6. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.
7. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in aree residenziali, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ed espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali. Ai titolari dei suddetti esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
8. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

Art. 34 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere od industria, attività rumorose, insalubri od incomode, nonché chiunque voglia attivare laboratori, depositi o negozi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.

2. In relazione a quanto disposto dalla citata legge di P.S. e fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, ivi compresi i lavori di manutenzione edilizia, nei centri abitati e nei giorni feriali, dovranno osservare i seguenti orari:
 - dal 1° Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 08,00 alle ore 12,30;
dalle ore 14,00 alle ore 19,30;
 - dal 1° Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07,30 alle ore 12,30;
dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
3. L'esercizio di tali professioni è vietato nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali.
4. Per motivi particolari di urgenza e necessità, che dovranno essere valutati di volta in volta dalle competenti Autorità, il Sindaco può autorizzare, dietro preventiva richiesta da parte degli interessati, orari diversi da quelli stabiliti.
5. Nella vicinanza di scuole, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.
6. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
7. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di un anno. Il termine potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
8. Le norme limitative di cui sopra valgono anche per coloro che esercitino mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 35 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali e non prima delle ore 08.30 e dopo del ore 22.00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione dei lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00 e tra le ore 12.00 e le ore 15.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 36 – Pubblicità sonora

1. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazioni del suono all'esterno.
2. Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del Sindaco, impregiudicata da corresponsione del relativo tributo. E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di tutti gli edifici pubblici. E' altresì vietata prima delle ore 09,00, dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 20,00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la pubblica quiete. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla Legislazione Nazionale in materia.

Art. 37 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

Art. 38 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi salvo diverse disposizioni normative in materia.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente, al Comando di Polizia Locale i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Sulle aree di cui all'art.1 comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 39 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai m. 300 dal perimetro dei centri abitati ed ai m. 100 dalle abitazioni non comprese nel predetto perimetro.
2. Nell'impiego dei predetti dispositivi, la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.
3. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
4. E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a m. 200 dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

5. E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
6. E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l'anno.

Art. 40 - Uso di macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti orari:
 - dal 1° Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 08,00 alle ore 12,30;
dalle ore 14,00 alle ore 19,30;
 - dal 1° Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07,30 alle ore 12,30;
dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 41 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 42 - Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 le grida di rivenditori, strilloni o pubblicitari che annunciano notizie o altri comunicati; possibili deroghe per particolari manifestazioni, saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Locale.
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati:
 - a) non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato;
 - b) non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente;
 - c) gli esercenti il mestiere di cantante, suonatori ambulanti, saltimbanco, prestigiatori e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli Agenti di Polizia Locale.
3. Ai venditori, sia a posto fisso che ambulante, che operano in luoghi autorizzati, è vietato reclamizzare ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia.
4. I venditori col sistema del "battitore", possono reclamizzare ad alta voce ma con il divieto di usare sistemi sonori.

Art. 43 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

Art. 44 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- d) i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Art. 45 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
2. Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
 - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
 - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori.
3. E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

Art. 46 - Trattamenti antiparassitari

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
4. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;

- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
 - n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
5. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
6. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q).

Art. 47 - Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e nei corsi d'acqua.
2. I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno cm. 50 dovranno, a cura dei responsabili, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

CAPITOLO V – MANUTENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 48 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque abbia notizia della presenza di colonie feline o di cani randagi deve immediatamente avvisare il Comando di Polizia Municipale.
5. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, della Legge Nazionale n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e in base alla Legge Regionale n. 34/93 “ Tutela e controllo degli animali d’affezione” ed in base al D.P.G.R. n. 4359/93, potranno essere autorizzate le presenze di colonie feline, le stesse dovranno essere seguite da privati che né facciano preventiva richiesta o da associazioni animalistiche che dovranno prendersene cura del loro mantenimento, la cattura, la cura e la sterilizzazione dei gatti. Le spese per la cattura e la sterilizzazione saranno a carico dell’amministrazione Comunale.
6. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misura di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti nel territorio cittadino.

Art. 49 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 50 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

1. Sulle aree di cui all’art. 7, comma 1) del Regolamento, è vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell’anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

Art. 51 - Detenzione di cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far applicare adeguato strumento identificativo (micro-chip) sugli stessi secondo le norme e le tecnologie vigenti.
2. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
3. I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
4. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.
5. E' obbligo per i conduttori di cani fare uso di guinzaglio in tutti gli spazi di cui all'art. 7 comma 1) del Regolamento. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
7. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia; i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, dei vigili del fuoco e quelli dei non vedenti, quando vengano utilizzati per servizio.
8. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
9. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
10. I cani randagi nel territorio comunale non identificabili devono essere catturati e custoditi a norma di legge.
11. I possessori dei cani di cui al precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 52 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 53 - Allevamenti avicoli

1. Tutti gli allevamenti avicoli, ancorché di tipo familiare, devono registrarsi presso il Dipartimento Veterinario del distretto di competenza, ai fini di profilassi della patologia aviaria.
2. Gli allevamenti di volatili siti all'aperto dovranno essere recintati; la recinzione dovrà essere realizzata con doppia rete antipassero e dovrà presentare opportuna copertura delle zone di alimentazione e

beveraggio, in modo da scoraggiare la sosta dei volatili selvatici e di evitare il contatto con i mangimi e l'acqua.

Art. 54 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme alle normative vigenti.

Art. 55 - Maltrattamento di animali

1. Gli agenti di Polizia Municipale e/o i soggetti incaricati e/o convenzionati con il Comune che vengano a conoscenza di maltrattamenti di animali, provvedono a denunciare le persone responsabili all'autorità giudiziaria, che provvederà agli accertamenti di competenza ed all'irrogazione delle sanzioni di legge.

CAPITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 56 - Accensioni di fuochi

1. E' consentita l'accensione di falò tradizionali, previa comunicazione ai sensi dell' art. 57 del T.U.L.P.S. al competente ufficio comunale e nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:
 - a) durante il falò, è obbligatoria la presenza di una squadra addetta al servizio di vigilanza e pronto intervento dotata di mezzi e strumenti antincendio;
 - b) è vietato usare combustibili e gas;
 - c) dovrà essere bruciato solamente materiale legnoso;
 - d) durante il falò, tenersi a prudente distanza e tenere libere le vie di fuga;
 - e) al termine, ripulire l'area dalle braci e metterla in sicurezza.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m. dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a m. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 57 – Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. e successive modifiche, nonché dalla disciplina contenuta nei Decreti del Ministro dell'Interno, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955 n. 620 e successive modifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita Ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 58 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, allo scopo di prevenire gli incendi e le esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
 - c) far uso di fiamme, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone abitate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati od adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
 - e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Art. 59 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. I gestori di negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi nonché gli amministratori di condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10x20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:...." Seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.
2. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 60 - Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 61 - Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 62 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per passeggeri e personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - a) disturbare il conducente o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
 - b) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - c) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi ed aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - d) essere in stato di ubriachezza molesta o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - e) schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - f) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità a fine di lucro;
 - g) esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale;
 - h) chiedere l'elemosina.

CAPITOLO VII – VARIE

Art. 63 – Divieto di campeggio libero – Nomadi

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposita Ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree, nei modi e termini di legge, autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 64 – Accattonaggio

1. E' vietato chiedere l'elemosina, mendicare o raccogliere questue nei luoghi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio.

Art. 65 – Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni autorizzate ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

Art. 66 - Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. Il Sindaco potrà negare tale autorizzazione qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 67 - Abuso di segnalazioni

1. Salvo le maggiori responsabilità penali qualora il fatto costituisca reato, è vietato manomettere od usare ed imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.

Art. 68 - Ingresso abusivo in strutture comunali

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, scuole etc.

Art. 69 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Art. 70 - Servizi igienici nei locali pubblici

1. Fatto salvo le disposizioni previste dalla vigente normativa sanitaria, ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 71 – Esposizione dei prezzi

1. Fatto salvo il disposto normativo previsto dal TULPS, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 72 - Raccolte di materiali ed offerte di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche e la collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti sono soggette a specifica autorizzazione comunale, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico - sanitarie vigenti.
6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

Art. 73 - Collocazione del numero civico

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

PARTE SECONDA

POLIZIA RURALE

CAPO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento di Polizia Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.
2. Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio; il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

Art. 75 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Rurale

1. Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia.

CAPO IX – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 76 – Passaggio su fondi privati

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.
2. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
3. Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 77 - Passaggio su fondi comunali

1. E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

2. E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione.

Art. 78 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

1. E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Art. 79 - Sciami di api

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 80 - Appropriazione di prodotti

1. Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Municipale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.
2. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.
3. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
4. E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.
5. E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 81 - Controllo su appropriazione dei prodotti

1. Gli incaricati del servizio di Polizia Municipale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

2. Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

CAPO X - PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 82 - Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.
2. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso solo nei fondi chiusi da recinti idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 83 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 84 - Pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 85 - Attraversamento di centro abitato

1. Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 86 – Trattamento degli animali

1. E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzolini o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentari insufficientemente.

4. Il trasporto degli animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.
5. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme alle normative vigenti.
6. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 87 - Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale, dall'Ambito Territoriale di Caccia e dall'Ente Parco.

CAPO XI – STRADE E TUTELA SEL SUOLO

Art. 88 - Divieto di abbandono di rifiuti in ambiente rurale

1. I terreni non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizia, di materiale di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residuo industriale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni di impedire, o quantomeno rendere difficoltoso, l'accesso sul proprio fondo attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso. I proprietari dovranno, altresì, obbligarsi affinché ignoti non accedano sui loro terreni con il preciso intento di abbandonarvi i rifiuti. I proprietari dovranno tenere in efficienza questi mezzi e queste misure di prevenzione e protezione.
3. Si consideri, a completamento, che qualora l'abbandono sia tale da configurare un'ipotesi di discarica abusiva, sul proprietario del fondo graverà anche un onere specifico di denuncia all'Autorità.

Art. 89 - Tutela delle strade

1. E' vietato apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali. E' vietato, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. E' vietato danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune, che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

3. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. In questo contesto è vietata su tutte le strade comunali la sosta di veicoli carichi che possano impedire o rendere difficoltoso il transito ad altri.
4. I frontisti delle strade pubbliche e private per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzania per manovrare l'aratro in modo da non arrecare danno alle strade, ai canali o ai fossi.
5. Ove esisteva un fosso e successive arature e fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore di ripristinare lo status precedente.
6. In ogni caso le pratiche dell'aratura e della fresatura dei fondi non dovranno restringere la larghezza delle strade; nel caso in cui ciò avvenisse il conduttore si dovrà far carico del ripristino della strada riportandola alle misure originarie.
7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli, ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.
8. È fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede e/o la strada, o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro provenienti da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli ovvero compromettano la leggibilità dei segnali o creino pericoli per la circolazione.

Art. 90 – Depositi

1. È vietato realizzare, senza l'autorizzazione del Comune, sulle strade comunali opere e depositi anche temporanei.

Art. 91 - Manutenzione di strade interpoderali

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 92 - Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o in altri luoghi pubblici lasci cadere al suolo qualsiasi materiale in modo da imbrattare o ingombrare è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.
2. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività agricole e silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario; è fatto in ogni caso salvo il passaggio dei mezzi di soccorso.

Art. 93 – Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade provinciali o comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada anche solo occasionalmente la sede stradale.
3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

Art. 94 - Pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di utilità pubblica, il Comune provvede ad effettuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta. Per fossi di pubblica utilità di intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
2. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiali delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e frondi da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originarie dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative al libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
3. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma precedente.
4. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso di inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere allo loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.
5. I fossi delle strade private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte.
6. All'occorrenza detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque - irrigue, piovane e sorgive - che in essi si riversano.
7. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti.
8. Solo con l'autorizzazione del distretto o del consorzio irriguo competente per il territorio sarà possibile modificare, anche solo parzialmente, le condizioni originarie dei corsi d'acqua adibiti ad irrigazione.

9. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

CAPO XII - CASE, STALLE, CONCIMAIE - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Art. 95 - Costruzioni rurali

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione, le stalle ed i ricoveri per animali sono soggette a tutte le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria.
2. Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.
3. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni ed alle infiltrazioni.

Art. 96 - Canali di gronda

1. Ogni costruzione situata lungo le strade e per i lati ad esse prospicienti deve essere munita di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle stesse strade.

Art. 97 - Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdita di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

Art. 98 - Fosse liquami

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere collocati in siti che distino almeno 25 metri dalle abitazioni ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare, le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici debbono essere costituiti da bacini impermeabili con perfetta tenuta che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Art. 99 – Concimaie

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento palabili devono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e debbono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.

2. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo sui tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Le concimaie devono essere situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e 50 metri dai pozzi o cisterne dell'acqua potabile. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, gli enti competenti possono consentire che la concimaia venga situata a distanza minore, previa valutazione dei rischi di inquinamento.

Art. 100 - Spandimento dei liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno i liquami derivanti da attività agricole e ad esse assimilate, come da normativa statale e regionale di riferimento.
2. Lo spandimento di liquami è vietato:
 - a) sul suolo non adibito ad uso agricolo;
 - b) nelle aree di cava;
 - c) a distanza inferiore di 50 metri dalle case, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione aerea a pressione; a distanza inferiore di 10 metri, nel caso in cui si utilizzino sistemi di dispersione localizzati o faccia seguito l'immediato interrimento;
 - d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a metri 200;
 - e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove la quota della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 metri dal piano di campagna;
 - f) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive, nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
 - g) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;
 - h) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

Art. 101 – Trasporto del letame

1. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.
2. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Art. 102 – Abbeveratoi per animali

3. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

CAPO XIII - COLTURE AGRARIE – BOSCHI

Art. 103 - Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi ad alto fusto dovranno osservarsi le seguenti norme:
 - a) per piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade interpoderali, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, bealere o rogge, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque) dal confine della sede stradale, fiumi o torrenti, canali, bealere o rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati o emanandi dalle Autorità superiori;
 - b) per i piantamenti a filare unico o pioppeti siti vicino a terreni coltivati (prati, campi, ecc..) deve osservarsi una distanza di metri 15 (quindici) dal confine del fondo limitrofo;
 - c) per far fronte ai pioppeti in atto, il frontista può provvedere ad effettuare il piantamento a distanza uguale, rimanendo ben inteso che dovrà provvedere, nello stesso anno in cui il vicino provvederà all'abbattimento di quella parte di esso che risultasse non conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) per gli alberi di basso fusto si dovrà osservare la distanza di metri 3 (tre) dai confini;
 - e) per l'acacia si deve osservare la distanza di metri 5 (cinque) dai confini;
 - f) per le coltivazioni di alberi di alto fusto o pioppeti deve osservarsi la distanza minima di mt. 25 (venticinque) dai fabbricati. E' fatta salva la deroga all'osservanza della predetta distanza qualora il fabbricato sia di proprietà di colui che effettua la coltivazione;
 - g) gli alberi ad alto fusto non potranno essere piantati a distanza inferiore ai 15 (quindici metri) dalle strade pubbliche; è tuttavia facoltà degli enti proprietari delle strade far eseguire lateralmente alle medesime il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori alla predetta distanza; a tal riguardo per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune;
 - h) i pioppi piantati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere abbattuti una volta considerati maturi e cioè se, misurati all'altezza di cm 130 da terra, risulteranno di circonferenza superiore a cm 200, nel caso in cui siano situati ad una distanza inferiore a 20 metri dal confine;
 - i) i pioppi piantati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere abbattuti una volta considerati maturi e cioè se, misurati all'altezza di cm. 130 da terra, risulteranno di circonferenza superiore a cm. 130;
 - j) i conduttori di fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dalle precedenti lettere, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche nonché rispetto ai corsi di acqua.

Art. 104 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc., provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 50 metri dalle case.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco con ordinanza intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 105 - Trasporti di legname

1. E' vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

Art. 106 - Potatura delle siepi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolari le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 107 - Modalità di gestione e tutela del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna anche se abbandonata salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 108 - Flora spontanea e prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda la flora spontanea e la raccolta dei prodotti del sottobosco si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 109 - Cotica erbosa superficiale

1. La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione locali.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica sui terreni destinati a vivai.

Art. 110 - Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.
2. E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento delle sterpaglie, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali a distanza tale che non possa creare pericolo per case, stalle, fienili, pagliai e strade, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.
3. I fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 111 - Apicoltura

1. L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella regionale.

Art. 112 - Tutela di alcune specie della fauna minore

1. Per la fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 113 - Nidi di uccelli

1. E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 114 - Allevamento dei bachi da seta

1. Chiunque intende allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune, denunciando la relativa partita. I bachicoltori, tenute presenti le norme vigenti, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

Art. 115 - Uso di apparecchi sonori

1. E' vietato l'uso molesto di radio, megafoni, amplificatori e di qualunque altro apparecchio o strumento atto a produrre suoni molesti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili e delle immediate adiacenze, fatto salvo l'utilizzo di strumenti volti alla protezione delle colture dagli animali selvatici.

CAPO XIV - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 116 - Difesa contro le malattie delle piante

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il settore fitosanitario della Regione Piemonte, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere rigorosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle normative vigenti;
 - b) è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale ed al settore fitosanitario della Regione Piemonte, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolose e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli enti incaricati in detta materia.
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal settore fitosanitario della Regione Piemonte.

Art. 117 - Esche avvelenate

1. E' vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.
2. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tale sostanze apposita segnaletica recante il pericolo.

Art. 118 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee (fatta esclusione per i cereali), durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
2. Per l'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli si fa riferimento alla normativa vigente ed è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dal servizio agricoltura della Provincia di Torino dopo apposito esame.
3. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi poiché i prodotti succitati possono arrecare danno all'ambiente.

Art. 119 – Granoturco

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i residui colturali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti entro il 31 del mese di marzo.

Art. 120 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente il contatto con gli animali sani ed in ogni caso il contatto con gli abbeveratoi e con i corsi d'acqua.
 - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio prima che vengano date le disposizioni da parte del servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 121 - Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni vigenti, esclusivamente con ordinanza del Sindaco, su conforme parere del servizio veterinario e dell'A.S.L. competente.
2. Gli animali domestici possono essere sepolti sui terreni privati, sempre che non siano affetti da malattie infettive.

Art. 122 – Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123 – Disciplina sanzionatoria

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare al Corpo di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. La violazione di disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa indicata nelle tabelle A e B, allegate al presente regolamento.
4. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
8. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

9. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 124 – Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre ai regolamenti comunali approvati.

Art. 125 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.12.2013 con atto n. 60
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19.12.2013 al 03.01.2013.
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2013 è stata ripubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal 04.01.2014 al 19.01.2014

E' entrato in vigore il 20.01.2014

Rivara, lì 20.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO Dr.ssa Susanna

Allegati: Sistema Sanzionatorio**TABELLA A – POLIZIA URBANA**

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni)
6	Violazione delle disposizioni relative agli atti vietati su suolo pubblico	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
7/68	Violazione delle disposizioni relative all'occupazione di suolo pubblico	da € 103,00 a € 1.032,00	€ 206,00
9	Violazione delle disposizioni relative a marciapiedi e portici	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
10	Violazione delle disposizioni relative alla manutenzione degli edifici e delle aree	da € 50,00 a € 240,00 da € 25,00 a € 150,00 (comma 2)	€ 80,00 € 50,00
11	Violazione delle disposizioni relative a rami e siepi	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00
12	Violazione delle disposizioni relative alle operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
13	Violazione delle disposizioni relative ai divieti sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e all'arredo urbano	da € 100,00 a € 400,00	€ 133,33
14	Violazione delle disposizioni relative ai divieti sulle aree verdi e giardini pubblici	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00
15	Violazione delle disposizioni relative a nettezza del suolo e dell'abitato	da € 40,00 a € 300,00	€ 80,00
16	Violazione delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00
17	Violazione delle disposizioni relative allo sgombero della neve	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
18	Violazione delle disposizioni relative alla pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
19	Violazione delle disposizioni relative alla pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00

20, 21	Violazione delle disposizioni relative alla pulizia delle vetrine, serrande, dei tetti e delle terrazze	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
22	Violazione delle disposizioni relative allo scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00
23	Violazione delle disposizioni relative all'esposizione di panni e tappeti	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
24	Violazione delle disposizioni relative al divieto di segatura e spaccatura legna su suolo pubblico	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
25, 26	Violazione delle disposizioni relative al collocamento di cartelli, affissioni, manifesti, targhe o lapidi commemorative	da € 103,00 a € 1.032,00	€ 206,00
27	Violazione delle disposizioni relative agli oggetti mobili e di ornamento esterno dei fabbricati	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
28	Violazione delle disposizioni relative a baracche ed orti	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
29	Violazione delle disposizioni relative al prelievo di acqua da acquedotto pubblico	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
30	Violazione delle disposizioni relative a ripari a pozzi, cisterne e simili	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
31	Violazione delle disposizioni relative alle operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura, smerigliatura e taglio svolte all'aperto	da € 30,00 a € 180,00	€ 60,00
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42	Violazione delle disposizioni relative alla tutela della quiete	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
39	Violazione delle disposizioni relative all'uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
40	Violazione delle disposizioni relative all'uso delle macchine da giardino	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
41	Violazione delle disposizioni relative al carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
42	Violazione delle disposizioni relative ai depositi esterni	da € 80,00 a € 250,00	€ 83,33
44	Violazione delle disposizioni relative alla sosta o fermata di veicoli a motore	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
45	Violazione delle disposizioni relative alla	da € 30,00	€ 60,00

	produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti	a € 180,00	
46	Violazione delle disposizioni relative ai trattamenti antiparassitari	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
47	Violazione delle disposizioni relative allo scarico nei fossi e nei canali	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
48, 49, 50	Violazione delle disposizioni relative alla tutela degli animali domestici e di affezione	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
51	Violazione delle disposizioni relative alla detenzione di cani	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
52	Violazione delle disposizioni relative alla detenzione di animali da reddito all'interno del centro abitato	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
53	Violazione delle disposizioni relative agli allevamenti avicoli	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
54, 55	Violazione delle disposizioni relative al trasporto e al maltrattamento degli animali	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
56	Violazione delle disposizioni relative all'accensione di fuochi	da € 50,00 a € 300,00 (commi 1, 2, 3) da € 25,00 a € 150,00 (commi 4, 5, 6)	€ 100,00 € 50,00
57, 58	Violazione delle disposizioni relative alla detenzione, deposito di materie infiammabili e alla prevenzione incendi	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
60	Violazione delle disposizioni relative al trasporto di strumenti da taglio	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
62	Violazione delle disposizioni relative ai veicoli adibiti al servizio pubblico	da € 50,00 a € 300,00 (comma 1, lett. b) da € 25,00 a € 150,00	€ 100,00 € 50,00
63	Violazione delle disposizioni relative al divieto di campeggio libero e nomadi	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
64	Violazione delle disposizioni relative al divieto di accattonaggio	da € 25,00 a € 150,00 (comma 1) da € 50,00 a € 300,00 (comma 3)	€ 50,00 € 100,00
65	Violazione delle disposizioni relative a processioni e manifestazioni	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

66	Violazione delle disposizioni relative all'esposizione sulle pubbliche vie	da € 103,00 a € 1.032,00	€ 206,00
67	Violazione delle disposizioni relative all'abuso di segnalazioni	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
68	Violazione delle disposizioni relative all'ingresso abusivo in strutture comunali	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
69	Violazione delle disposizioni relative all'uso dei contrassegni del Comune	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
70	Violazione delle disposizioni relative alla disponibilità dei servizi igienici nei locali pubblici	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
72	Violazione delle disposizioni relative alla raccolta di materiali ed offerte di beneficenza	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
73	Violazione delle disposizioni relative alla collocazione del numero civico	€ 150,00	€ 50,00

TABELLA B – POLIZIA RURALE

Articolo	Violazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni)
76, 77, 78	Violazione delle disposizioni relative al passaggio su fondi privati, fondi comunali e altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
79	Violazione delle disposizioni relative agli sciami di api	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
80, 81	Violazione delle disposizioni relative all'appropriazione di prodotti di fondi altrui	da € 30,00 a € 200,00	€ 60,00
82, 83	Violazione delle disposizioni relative al pascolo degli animali	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
84	Violazione delle disposizioni relative al pascolo abusivo	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,00
86	Violazione delle disposizioni relative al trattamento degli animali	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
88	Violazione delle disposizioni relative al divieto di abbandono rifiuti in ambiente rurale	da € 300,00 a € 3.000,00 (comma 1)	€ 600,00
89	Violazione delle disposizioni relative alla tutela delle strade	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
90	Violazione delle disposizioni relative a depositi anche temporanei	da € 100,00 a € 400,00	€ 133,33
92	Violazione delle disposizioni relative al rispetto della circolazione dei mezzi sulle strade	da € 100,00 a € 400,00	€ 133,33
93	Violazione delle disposizioni relative al rispetto dell'irrigazione	da € 80,00 a € 250,00	€ 83,33
94	Violazione delle disposizioni relative al rispetto della pulizia e spurgo di fossi e canali	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
98	Violazione delle disposizioni relative alle fosse liquami	da € 50,00 a € 200,00	€ 66,66
99	Violazione delle disposizioni relative al rispetto delle concimaie	da € 50,00 a € 200,00	€ 66,66
100	Violazione delle disposizioni relative al rispetto spandimento liquami	da € 50,00 a € 250,00	€ 83,33

101	Violazione delle disposizioni relative al trasporto di letame	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
103	Violazione delle disposizioni relative al rispetto delle distanze per nuovi impianti di alberi	da € 50,00 a € 250,00	€ 83,33
104	Violazione delle disposizioni relative al rispetto della pulizia delle aree private e terreni non edificati	da € 50,00 a € 200,00	€ 66,66
105	Violazione delle disposizioni relative al rispetto dei trasporti di legname	da € 50,00 a € 150,00	€ 50,00
106	Violazione delle disposizioni relative al rispetto della potatura delle siepi	da € 25,00 a € 250,00	€ 50,00
107	Violazione delle disposizioni relative alle modalità di gestione e tutela del bosco	da € 50,00 a € 250,00	€ 83,33
108, 109	Violazione delle disposizioni relative al rispetto della flora spontanea, prodotti del sottobosco e della cotica erbosa superficiale	da € 50,00 a € 250,00	€ 83,33
110	Violazione delle disposizioni relative all'accensione di fuochi	da € 250,00 a € 500,00	€ 166,66
111	Violazione delle disposizioni relative all'esercizio dell'apicoltura	da € 30,00 a € 180,00	€ 60,00
112	Violazione delle disposizioni relative alla tutela di alcune specie della fauna minore	da € 50,00 a € 200,00	€ 66,66
113	Violazione delle disposizioni relative ai nidi di uccelli	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
114	Violazione delle disposizioni relative all'allevamento dei bachi da seta	da € 50,00 a € 150,00	€ 50,00
115	Violazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchi sonori	da € 50,00 a € 500,00	€ 166,66
116	Violazione delle disposizioni relative alla difesa contro le malattie delle piante	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
117	Violazione delle disposizioni relative allo spargimento di esche avvelenate	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
118	Violazione delle disposizioni relative alle norme sulla protezione delle piante e dei prodotti agricoli	da € 200,00 a € 500,00	€ 166,66
119	Violazione delle disposizioni relative alla mancata distruzione dei residui colturali del	da € 30,00	€ 50,00

	granoturco	a € 150,00	
120	Violazione delle disposizioni relative alla denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
121	Violazione delle disposizioni relative alle modalità di seppellimento di animali morti	da € 100,00 a € 500,00	€ 166,66
122	Violazione delle disposizioni relative all'igiene delle stalle	da € 50,00 a € 200,00	€ 66,66